

Codice A1816B

D.D. 30 maggio 2025, n. 1113

R.D. n. 523/1904: P.I.7652 - Demanio idrico fluviale: CNPO1001 - Autorizzazione idraulica e regolarizzazione della concessione demaniale per il mantenimento dell'attraversamento di Via del Chiosso sulla Bealera della Grassa nel Comune di Caramagna Piemonte (CN) - Richiedente: Comune di Caramagna Piemonte.



ATTO DD 1113/A1816B/2025

DEL 30/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. n. 523/1904: P.I.7652 - Demanio idrico fluviale: CNPO1001 – Autorizzazione idraulica e regolarizzazione della concessione demaniale per il mantenimento dell'attraversamento di Via del Chiosso sulla Bealera della Grassa nel Comune di Caramagna Piemonte (CN) - Richiedente: Comune di Caramagna Piemonte

Premesso che:

- in data 14/02/2025 con nota assunta al prot. n. 6572/A1816B e della successiva regolarizzazione dell'istanza del 31/03/2025 (prot. n. 13724/A1816B), il Comune di Caramagna Piemonte con sede legale in Piazza Castello, 11 - 12030 Caramagna Piemonte (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la regolarizzazione della concessione demaniale per il mantenimento del manufatto di attraversamento di Via del Chiosso sulla Bealera della Grassa nel Comune di Caramagna Piemonte (CN) così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza è allegato l'elaborato progettuale firmato dall'Ing. Andrea Demaria (iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo) (file: *RELAZIONE_IDRAULICA.pdf.p7m*) in base al quale è descritto l'attraversamento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 10/R del 16/12/2022 (di seguito "regolamento") e consistente in:

- tombinatura esistente, costituita da manufatto in cls. con sezione libera di deflusso $L=3,95$ m e $H=1,65$ m (impalcato esistente di larghezza 5,95 m e luce di 3,95 m) presso i lotti di terreno censiti al C.T. al Fog. 14 nn. 74, 585, 586 e 586.

Considerato che:

- con nota prot. n. 15540/A1816B del 10/04/2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;

- la documentazione tecnica è stata approvata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del 20/03/2025 e, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del regolamento, non si è proceduto a pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;

- è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico regionale - Cuneo al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico della bealera della Grassa.

Dato atto che:

- in relazione a quanto sopra è possibile procedere con la regolarizzazione del manufatto esistente e rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare di concessione, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

- ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del regolamento;

- trattandosi di manufatti di proprietà comunale, la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dall'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- la legge regionale n. 20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- il regolamento regionale n. 10/R/2022;
- il decreto legislativo n. 33/2013;

DETERMINA

1) - di concedere al Comune di Caramagna Piemonte con sede legale in Piazza Castello, 11 - 12030 Caramagna Piemonte (CN) l'occupazione di area demaniale per il mantenimento della tombinatura esistente di Via del Chiosso sulla Bealera della Grassa nel Comune di Caramagna Piemonte, come individuata nell'elaborato tecnico allegato all'istanza depositato agli atti del Settore Tecnico regionale – Cuneo ed in premessa richiamato;

2) - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Concessionario a mantenere le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati

tecnici allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. il manufatto deve essere mantenuto nella conformazione esistente e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico regionale – Cuneo;
- b. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del citato Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- c. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al Settore Tecnico regionale - Cuneo;
- d. il Settore Tecnico regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- e. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- f. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3) - di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art. 12 del regolamento;

4) - di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare entro i termini di cui all'art. 12 comporta la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che la concessione viene rilasciata a titolo gratuito come definito dalla tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con D.D. 2656/A1801B del 12/12/2024, senza la costituzione di alcun deposito cauzionale ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera h) della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e dell'art. 11 comma 4 del regolamento.

5) - di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

(B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. n. 22/2010.

Referenti:

Diego Dalmasso

Denis Cravero

LA DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Monica Amadori